



# STATUTO ASS. StraniTipi APS

## ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

E' costituito, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "StraniTipi APS" di seguito detto "Associazione".

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 2, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

L'Associazione ha sede in Campi Bisenzio (FI) Via degli Allori, n. 35/a ed è costituita con durata illimitata nel tempo.

## ART. 2 - FINALITA'

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

- lettera d) secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione potrà promuovere progetti (o partecipare a quelli altrui) anche a rilevanza internazionale in collaborazione con altre associazioni, enti, società ed altri soggetti anche stranieri che hanno come scopo un'attività simile. Il tutto, eventualmente, con la collaborazione di sponsor che finanzieranno le operazioni in tutto o in parte, con facoltà di devolvere parte delle somme incassate in erogazioni liberali ad associazioni di ricerca e di volontariato, ad altri enti di rilevanza sociale e a scopo di beneficenza.

All'interno delle attività sociali si potranno intraprendere iniziative commerciali per finanziare i progetti e gli scopi sociali. I proventi delle attività commerciali non possono, in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta, e gli eventuali utili saranno reinvestiti nell'attività istituzionale.

L'Associazione si avvale dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, tuttavia potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute dagli associati per l'attività prestata, previa presentazione di idonea documentazione.

### **ART. 3 - AFFILIAZIONE**

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione; - a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dall'Organo amministrativo, sentita l'Assemblea.

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

I Soci non hanno diritto al patrimonio ed agli utili della cassa.

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

#### **ART. 4 - ORGANI SOCIALI**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario/Tesoriere.

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno;

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associate;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Presidente, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Presidente;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Presidente, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un altro associato.

L'Associazione è amministrata dal Presidente.

Il Presidente è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Egli predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS. Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.]

Il Presidente è eletto dall'Assemblea in sede di riunione Ordinaria, dura in carica tre anni e può essere confermato. Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione e controlla tutti gli Organi ed è responsabile nei confronti dell'Assemblea del funzionamento dell'Associazione stessa.

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea in sede di riunione Ordinaria, dura in carica tre anni e può essere confermato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce esercitandone tutte le sue funzioni.

Il Segretario/Tesoriere è eletto dall'Assemblea in sede di riunione Ordinaria, dura in carica tre anni e può essere confermato. Le sue mansioni sono: tenuta e aggiornamento del registro degli associati; tenuta della cassa; tenuta della nota spese; tenuta dei verbali; redazione della stesura del Bilancio consuntivo di ogni singola Stagione Culturale.

Dal Segretario/Tesoriere devono partire tutti i pagamenti e a lui devono far capo tutte le riscossioni. Tutte le cariche sono compatibili fra loro.

### ART. 5 - STAGIONE CULTURALE

La Stagione Culturale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno ed ha termine il 31 dicembre dello stesso.

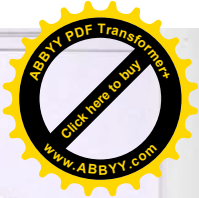
### ART. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: fondo di giacenze di cassa; automezzi e attrezzature; materiali atti allo svolgimento dell'attività istituzionale; manoscritti o pubblicazioni o quant'altro appartenga alla biblioteca dell'Associazione.

Per il conseguimento dei fini statutari, l'Associazione può direttamente o con eventuali proventi e redditi di esercizio acquistare beni mobili ed immobili. Può altresì acquisire beni patrimoniali provenienti da lasciti o donazioni o atti di liberalità da parte di Enti, Associazioni o Privati.

Gli utili netti accertati in sede di bilancio, debitamente approvato dall'Assemblea Ordinaria, saranno a disposizione del Presidente dell'Associazione per investimenti inerenti l'attività culturale.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.



entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Presidente nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Presidente.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Presidente, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Presidente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Presidente.

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

#### **ART. 7 - SCIOGLIMENTO**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato con appello nominale dalla Assemblea Ordinaria a maggioranza del 95% dei Soci, allorché si verifichi l'impossibilità di conseguire gli obblighi statuari.

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

#### **ART. 8 - CONTROVERSIE**

Nel caso di controversie il foro competente è quello di Firenze.

#### **ART. 9 - NORME RESIDUALI**

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

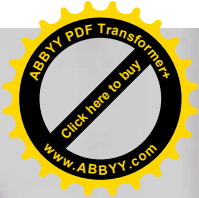
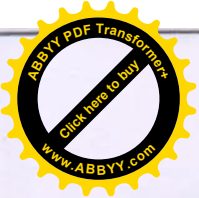
Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Agenzia delle Entrate  
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE  
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE  
ATTO REGISTRATO IL 16 OTT 2020  
N. 10228 ESATTEURO 200,00  
IL DIRETTORE





# STATUTO ASS. StranTiqi APS



## ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici di lucro, senza finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo sviluppo di attività di interesse generale che producano benefici per la comunità. L'Associazione ha sede in Campi Bisenzio (FI) Via degli Alti, n. 35/a ed è costituita con durata illimitata nel tempo.

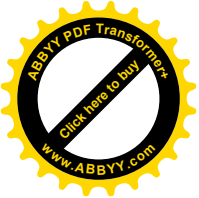
## ART. 2 - FINALITÀ

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine di valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, nonché di attività di animazione culturale e promozione sociale, attraverso ogni attività di animazione culturale e ludica nel campo della recitazione, del teatro, del vivo.

- lettera a) secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- lettera b) secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- lettera c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio al sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- lettera d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lettera f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- lettera g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lettera h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti del consumatore e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- lettera i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione potrà promuovere progetti o partecipare a quelli altrui anche a rilevanza internazionale in collaborazione con altre associazioni, enti, società ed altri soggetti anche stranieri che hanno come scopo un'attività simile. Il tutto, eventualmente, con la collaborazione di sponsor che finanziano le operazioni in tutto o in parte, con facoltà di devolvere parte delle somme incassate in erogazioni liberali ad associazioni di ricerca e di volontariato, ad altri enti di rilevanza sociale e a scopo di beneficenza.

All'interno delle attività sociali al potranno intraprendere iniziative commerciali per finanziare i progetti e gli scopi sociali. I proventi delle attività commerciali non possono, in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta, e gli eventuali utili saranno reinvestiti nell'attività istituzionale.



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Atto Dirigenziale N. 584 del 18/02/2021

Classifica: **012.03.01**

Anno **2021**

(7280621)

|                         |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                 | L.R.T. 42/2002 E DECR. LGS 117/2017. REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "STRANITIP APS" ALLA SEZIONE "B", ARTICOLAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
| Ufficio Redattore       | DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO TURISMO, SOCIALE                                                                                                                                             |
| Riferimento PEG         |                                                                                                                                                                                                                |
| Resp. del Proc.         | Dott.ssa Laura Monticini                                                                                                                                                                                       |
| Dirigente/Titolare P.O. | MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO TURISMO, SOCIALE                                                                                                                           |

RODGI

### La Dirigente

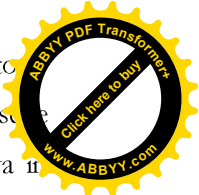
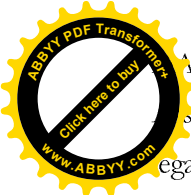
VISTA la Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 42 e ss. mm. "*Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati)*", per la quale sono considerate Associazioni di promozione sociale le associazioni, riconosciute o non riconosciute, i movimenti e i gruppi con i requisiti di cui all'art. 8, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale, a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

VISTO che all'art. 2, comma 2, della L.R.T.42/2002 si definisce attività di utilità sociale quelle attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori: ambientale-turistico, culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale, sociale, socio-sanitario, sanitario, sportivo-ricreativo, della tutela dei diritti;

VISTO l'art. 3 della L.R.T.42/2002 che istituisce il Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale, articolato per Province, e l'art. 4 della stessa legge che conferisce alle Province tutte le funzioni concernenti la tenuta di questo Registro Regionale;

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 584 del 18/02/2021



DATO ATTO che, ai sensi dell'art.8 della legge regionale in parola, possono iscriversi al Registro sopra citato le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 5, comma 1, che hanno (lettera *a*) sede legale in Toscana e sono costituite da almeno un anno, ovvero che hanno (lettera *b*) una sede operativa in Toscana, attiva da non meno di un anno e che, in questo caso, sono iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale (di cui all'art. 7 della Legge 383/2000);

DATO ATTO che l'art. 9 della L.R.T. 42/2002 stabilisce che ogni articolazione di livello provinciale del Registro Regionale, comprendente le Associazioni di promozione sociale con sede legale o con una sede operativa nella Provincia di riferimento, sia suddivisa in tre sezioni così distinte: sezione "A", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno i requisiti di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 8, che in Toscana hanno un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre Province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da tre o più anni e dimostrino di aver svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa; sezione "B", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno i requisiti di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 8, e che non soddisfano le ulteriori condizioni richieste per l'iscrizione alla sezione "A"; sezione "C", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno i requisiti indicati nelle lettere *b*) e *c*) dell'art. 8;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, le associazioni possono essere iscritte in un'unica articolazione di livello provinciale, e che ai sensi dell'art. 9, comma 2, le associazioni, iscritte nell'ambito di ciascuna sezione del Registro Regionale, sono ordinate in base al proprio settore di attività prevalente;

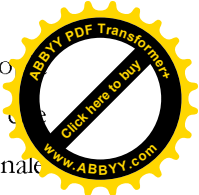
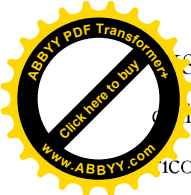
RICORDATO l'art. 1, comma 16 della Legge 7/04/2014, n. 56, con cui si prevede che dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana subentra alla Provincia e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

RICORDATO che la medesima Legge 7/04/2014, n. 56, nell'individuare le funzioni fondamentali delle Città Metropolitane e delle Province, rinvia a successivi atti della Regione o dello Stato la determinazione in ordine al mantenimento o meno delle funzioni, da adottare entro i termini previsti dalla legge medesima (c. 91 e segg.);

VISTO l'art. 5, comma 8, della LRT n. 22 del 3 marzo 2015 *"Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014"* che attribuisce alla Città Metropolitana di Firenze, in continuità con l'esercizio già di competenza della Provincia di Firenze, la tenuta degli Albi Regionali del Terzo Settore;

DATO ATTO altresì che l'Amministrazione della Città Metropolitana, ove siano accertati i requisiti necessari, delibera o meno l'iscrizione al Registro Regionale delle varie Associazioni dandone comunicazione al Comune territorialmente competente e alla Regione Toscana;

VISTO il Regolamento attuativo della L.R.T. 42/2002, che ai sensi dell'art. 17 della legge in parola e ai sensi ai sensi dell'art. 19 della LRT 1° marzo 2016 n. 21, recante *"Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 28/1993, 87/1997 e 42/2002"*, è stato approvato dal Consiglio Metropolitan di Firenze con Delibera n. 25 del 09/03/2017, secondo il quale (art. 4.6) in merito al provvedimento di iscrizione provvede il Dirigente responsabile della tenuta del Registro, con specifico atto, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, a meno che, ai fini dell'istruttoria, non si richieda di integrare la documentazione, nel qual caso sono sospesi i termini suddetti (art. 4.8);



VISTO l'art. 4.3 del Regolamento sopra citato che indica tra la documentazione necessaria per l'iscrizione: co  
atto costitutivo e dello statuto, con data ufficialmente accertabile, l'elenco nominativo di coloro  
ricoprono le diverse cariche sociali, e una sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale  
dell'associazione, con riferimento all'attività svolta negli ultimi tre anni di vita oppure se è di più recente  
costituzione, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e quella della richiesta di iscrizione al Registro;

VISTO il Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 ("Codice del Terzo Settore");

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 101, comma 2, Decreto Legislativo 117/2017 *"fino all'operatività del Registro  
unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli  
enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali"*;

VISTA la domanda per l'iscrizione alla Sezione "B" del Registro dell'**Associazione "StraniTipi APS"**,  
C.F./P.IVA 94265260482, con sede legale nel Comune di CAMPI BISENZIO (FI), Via degli Allori, 35/a –  
50013 Loc. San Piero a Ponti, trasmessa dal Comune di Campi Bisenzio il 28/10/2020, prot. n. 0046765/2020, ai  
sensi della LRT 21/2016, art. 14, comma 2;

RILEVATO che detta Associazione si è costituita il 02/01/2017 e in data 06/10/2020 ha registrato presso  
l'Agenzia delle Entrate il nuovo Statuto in adeguamento al Decreto Legislativo 117/2017;

RILEVATO che detta Associazione ha svolto prevalentemente attività nel **Settore CULTURALE-  
EDUCATIVO**;

RILEVATO che l'Associazione nominata non risulta iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di  
Volontariato, di cui alla L.R.T. 28/93 e successive modifiche;

DATO ATTO della corrispondenza della documentazione presentata con quella richiesta dalla legge in parola  
per l'iscrizione alla Sezione "B" del Registro;

DATO ATTO che la documentazione relativa alla domanda di iscrizione è conservata agli atti dell'*Ufficio Politiche  
Sociali* della Direzione *"Risorse umane e Organizzazione"* di questa Amministrazione;

VISTO l'art. 6, comma 2°, punto g), della Legge 15.5.1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività  
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" che affida al Dirigente l'emanazione di attestazioni,  
comunicazioni, certificazioni etc.;

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza  
Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

RICHIAMATI

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla sottoscritta  
l'incarico di dirigente della Direzione *"Risorse umane e Organizzazione"*;
- l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/07/2018 recante *"Aggiornamento della Macrostruttura  
organizzativa della Città Metropolitana"*, con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura d'Ente in vigore  
dal 1° agosto 2018;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 19/07/2018 con il quale è stato conferito alla sottoscritta,  
in aggiunta a quanto già stabilito dal Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017, le funzioni  
relative a "Turismo e Sociale", "Cultura" e "Gestione del Parco Mediceo di Pratolino";

RILEVATA pertanto la propria competenza in merito;



per i motivi sopra espressi,

1. l'iscrizione dell'**Associazione "StraniTipi APS"**, C.F./P.IVA 94265260482, con sede legale nel Comune di CAMPI BISENZIO (FI), Via degli Allori, 35/a – 50013 Loc. San Piero a Ponti, alla **Sezione "B"** del Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale, Articolazione Città Metropolitana di Firenze, per il Settore di attività prevalente **CULTURALE-EDUCATIVO**, ai sensi e per gli effetti della L.R.T. 42/2002 e dell'art. 101, comma 2, del Decreto Legislativo 117/2017;

2. che il responsabile del procedimento è la sottoscritta;

3. la notifica del presente atto all'Associazione citata, al Sindaco del Comune in cui si trova la sede dell'Associazione e alla Regione Toscana per la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Firenze      **18/02/2021**

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E  
ORGANIZZAZIONE - AMBITO TURISMO, SOCIALE**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”